



Sistemi di navigazione, utilizzo sicuro

I sistemi di navigazione possono essere impostati unicamente a veicolo fermo. Questa è la conclusione che facilmente si deduce dalla legislazione vigente.

- **Padronanza del veicolo art. 31, LCStr**
Il conducente deve costantemente padroneggiare il veicolo, in modo da potersi conformare ai suoi doveri di prudenza.
- **Manovra del veicolo, art 3 ONC**
Il conducente deve rivolgere la sua attenzione alla strada e alla circolazione. Egli non deve compiere movimenti che impediscono la manovra sicura del veicolo. Inoltre la sua attenzione non deve essere distratta in particolare né da apparecchi riproduttori del suono né da sistemi di comunicazione o di informazione.
- **Ostruzione della visibilità, art. 71, PAR. 5 OETV**
Il conducente deve potere osservare liberamente la carreggiata al di là di un semicerchio di 12,0 m di raggio con gli occhi ad un'altezza di 0,75 m sopra il sedile

Per l'interpretazione di questi testi di legge rimandiamo alle considerazioni dell'Ufficio federale delle strade USTRA e della polizia municipale di Zurigo dell'autunno 2007.

L'USTRA scrive:

«L'importanza di una buona visuale sul traffico è decisiva per la sicurezza stradale. L'articolo 71, paragrafo 5 dell'ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV; http://www.admin.ch/ch/l/rs/c741_41.html) pretende quindi che il conducente del veicolo possa osservare liberamente la carreggiata al di là di un semicerchio di 12,0 m di raggio con gli occhi ad un'altezza di 0,75 m sopra il sedile. Secondo l'articolo 71, paragrafo 4 dell'OETV i vetri necessari alla visuale del conducente, tra le altre cose devono essere perfettamente trasparenti e non deformanti. Per vetri necessari alla visuale del conducente si intende il parabrezza e i finestrini laterali anteriori.

Non è quindi consentito applicare deflettori di flusso, visiere parasole ecc. risp. davanti o dietro i vetri, salvo unicamente quegli oggetti prescritti o espressamente previsti dalla legge (ad es. il contrassegno autostradale, l'apparecchio di rilevazione TTPCP oppure il retrovisore interno)».

Siamo, però del parere che, a determinate condizioni, l'applicazione dei dispositivi di navigazione comunemente utilizzati ai giorni nostri (le cui dimensioni vanno da quelle di un pacchetto di sigarette fino a una cartolina postale) davanti risp. sul parabrezza, possa essere tollerata. Questi apparecchi sono di interesse legittimo (evitano l'inutile traffico parassitario) e, se utilizzati in modo corretto, contribuiscono addirittura ad aumentare la sicurezza sulle strade. Indubbiamente la guida è più sicura, se ad esempio il conducente sa in anticipo di dover svoltare a destra dopo 200 m, piuttosto che mettersi a cercare la strada corretta in base ai cartelli stradali spesso poco visibili. D'altra parte, il navigatore non deve costituire un pericolo per gli altri, se ad es. la visuale viene compromessa. Anche i manuali di istruzioni dei navigatori richiamano l'attenzione su questo particolare. Perciò, con riferimento all'articolo 71, paragrafo 5 dell'OETV, a nostro avviso l'oscurazione della visuale non deve compromettere il campo visivo ivi prescritto. Ovvero, il conducente deve ancora essere in grado di distinguere un oggetto che si trova ad una distanza di 12 m o più avanti sulla carreggiata.

Infine a questo proposito è necessario segnalare anche l'articolo 3, paragrafo 1 dell'ordinanza sulle norme della circolazione stradale (ONC; http://www.admin.ch/ch/l/rs/c741_11.html). Il conducente deve rivolgere la sua attenzione alla strada e alla circolazione. Egli non deve compiere movimenti che impediscono la manovra sicura del veicolo. Dunque, non sarebbe ammesso inserire una nuova destinazione nel navigatore, mentre si guida.

Opinione della polizia municipale di Zurigo Interpretazione dei testi di legge

A conferma dell'attuale posizione della polizia municipale di Zurigo e con riferimento a quella dell'Ufficio federale delle strade USTRA è possibile interpretare la normativa legislativa come segue:

L'importanza di una buona visuale sul traffico è decisiva per la sicurezza stradale.

Per vetri necessari alla visuale del conducente si intende il parabrezza e i finestrini laterali anteriori. Non è quindi consentito applicare adesivi, visiere parasole ecc., salvo quegli oggetti prescritti o espressamente previsti dalla legge (ad es. il contrassegno autostradale, l'apparecchio di rilevazione TTPCP il retrovisore interno oppure l'aletta parasole).

Al tempo stesso, a determinate condizioni, può essere tollerata anche l'applicazione degli apparecchi di navigazione utilizzati comunemente ai giorni nostri (le cui dimensioni vanno da quelle di un pacchetto di sigarette fino a una cartolina postale) davanti risp. sul parabrezza. Questi apparecchi sono di interesse legittimo (evitano l'inutile traffico parassitario) e, se utilizzati in modo corretto, contribuiscono addirittura ad aumentare la sicurezza sulle strade. La guida è più sicura, se ad esempio il conducente sa in anticipo di dover svoltare a destra dopo 200 m, piuttosto che mettersi a cercare la strada corretta in base ai cartelli stradali spesso poco visibili. D'altra parte, il navigatore non deve costituire un pericolo per gli altri, se ad es. viene compromessa la visuale.

Perciò, sulla base dell'articolo 71, paragrafo 5 dell'OETV, l'oscurazione della visuale non può compromettere il campo visivo ivi prescritto. Ovvero, il conducente deve essere in grado di distinguere un oggetto che si trova ad una distanza di 12 m o più avanti sulla carreggiata. Gli apparecchi di navigazione applicati al centro del parabrezza sono in contraddizione con questa disposizione: provocano la nascita di un'area cieca di dimensioni rischiose (figura 2).

In base a queste considerazioni, il montaggio sul bordo superiore o inferiore del parabrezza risulta accettabile. In particolare, applicando gli apparecchi attualmente in commercio sul bordo inferiore nell'angolo formato da cruscotto e parabrezza, non si contravviene, o solo in modo trascurabile, alla zona d'ombra nel campo visivo ammessa dalla legge (raggio 12 m).

Per quanto concerne il divieto di disturbare l'attenzione del conducente, la situazione di fatto si rivela simile all'utilizzo di telefoni cellulari. Per esempio non è ammesso l'inserimento di una nuova destinazione durante la guida.

Illustrazione 1




Illustrazione 2

